



COMUNE DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

Area Finanziaria

DETERMINA DEL SINDACO

n. 23 del 19-05-2015

Oggetto:

ALIQUOTE IMU ANNO 2015

IL SINDACO

Visto L'art. 1, comma 703, della Legge 147/2013, che lascia salva l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) in base alle disposizioni recate dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23. La disciplina dell'IMU è integrata anche da alcune disposizioni del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, laddove espressamente richiamate, nonché del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 e dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

Visto l'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

Visto l'art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR, ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati;

Visto l'art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

Visto l'art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

Vista la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Evidenziato che, con provvedimento di Consiglio Comunale n. 15 del 12 agosto 2014, è stato approvato il Regolamento per la disciplina della "Imposta Unica Comunale – IUC", con il quale è stata istituita la relativa imposta e indicate le modalità ed i criteri di applicazione delle tariffe in relazione alle peculiarità di servizi correlati, rimettendo all'Organo competente la dettagliata articolazione della politica tariffaria;

Precisato, altresì, che in merito si è recentemente espresso il Consiglio di Stato (Sez. V – sentenza 1423 del 24.03.2014), con cui ribadisce il principio che all’Organo consiliare spetta delineare le linee fondamentali della politica fiscale del sistema tributario, ad esclusione delle scelte che attengono ai vincoli e agli obiettivi di bilancio;

Precisato che nella Regione siciliana, il cui ordinamento giuridico in materia di Enti locali è dotato di competenza esclusiva, sono di competenza consiliare le materie espressamente indicate dall’art. 32 della l.r. 48/91 e della Giunta Comunale quelle specificate dall’art. 15 della l.r. 44/91, conseguendone che al Sindaco va attribuita la competenza residuale per gli *“atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti”* (art. 13 l.r. 26/08/1992 n. 7, integrato dall’art.41, commi 1 e 2 della l.r. n.26/1993);

Ritenuto pertanto, che al Sindaco è demandata la competenza in materia di programmazione economico-finanziaria e di politica di bilancio, rispetto alle quali non può certo restare estranea la materia tributaria e la definizione del *quantum* del prelievo di ricchezza che contribuisce a consolidare detta programmazione;

Considerato che dal 2014, sono esenti dall’imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;

Considerato che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

Considerato che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

Rilevato che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;

Visto l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Visto l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia;

Visto l’art. 1 comma 707 della legge 147/2013. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare e relative pertinenze concessa in comodato, regolarmente registrato, dal soggetto passivo dell’imposta a un solo parente in linea retta entro il primo grado che la utilizza come abitazione principale. limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.

Visto l’art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto che con il D.M. del 13 Maggio 2015 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2015 e’ stato fissato al 30 Luglio;

Visto il regolamento comunale(approvato con Delibera Consiliare n. 15 del 12 08 2014) per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) che contiene le disposizioni in materia di IMU;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 31.10.2012 avente ad oggetto :
"Rideterminazione misura delle Aliquote e della detrazione IMU anno 2012" ;

Visto il Decreto Interministeriale n. 284 del 06.12.2014;

Visto l'art. 1, comma 692 della Legge n. 190 del 23 Dicembre 2014;

Visto il D.L. n. 4 del 24 Gennaio 2015 ;

DETERMINA

Di definire per l'anno 2015, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le ALIQUOTE IMU anno 2015 nella seguente misura;

1)	Aliquota ordinaria, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota	0,96%
2)	Abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9	0,4%
3)	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,	esenti
4)	Aliquota per i fabbricati di categoria D	1,06%

Ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 4 Dicembre 1997 n. 460, nei confronti delle ONLUS è applicabile la riduzione del 50% sull'aliquota ordinaria ;

Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione anno 2015, per i terreni agricoli dovrà essere corrisposta l'aliquota base dello 0,76 %;

Di dare atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria, è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art 5 commi 1,3,5 e 6 del D.Lgs 30.12.1992 n. 504 e dei commi 4 e 5 dell'art 13 del D.L.n. 201/2011 convertito dalla Legge 22.12.2011 n.214 (e successive modifiche ed integrazioni);

Di confermare nella misura di €. 200,00 la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni.

Di confermare altresì la detrazione di € 50,00 per ogni figlio residente e dimorante che gode dei benefici riconosciuti dalla Legge 104 art 3 comma 3 (Persona con handicap con connotazione di gravità).

IL SINDACO

